



14679/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28403-2011 proposto da:

SPA
(già SPA) società appartenente al
Gruppo Bancario - in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in VIA
, presso lo studio dell'avvocato : che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

, elettivamente
domiciliato in , PIAZZA presso la ,
rappresentato e difeso dall'avvocato ;

- resistente -

avverso la sentenza n. 131/2011 del TRIBUNALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di MODUGNO, depositata il 14/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott.

PREMESSO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Modugno, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da s.p.a. nei confronti del sig.

per il recupero del saldo negativo di un conto corrente assistito da apertura di credito, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha quindi revocato il decreto, ritenendo competente il Tribunale di Taranto, luogo di residenza del debitore, quale foro del consumatore. Era da presumere, infatti, ai sensi dell'art. 1469 *bis*, comma terzo n. 19, c.c. (poi trasfuso nell'art. 33, comma 2 lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il carattere vessatorio della clausola contrattuale di deroga a tale competenza in favore del foro di Potenza o di quello scelto dalla banca, la quale, d'altra parte, non aveva fornito la prova contraria.

La s.p.a., cessionaria del credito in lite, ha proposto ricorso per regolamento di competenza. L'intimato si è difeso con memoria e anche la ricorrente ha presentato memoria. Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 *ter* c.p.c., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO

Sono qui applicabili i seguenti principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

- 1) la disposizione dettata dall'art. 1469 *bis*, terzo comma n. 19,

c.c. si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto (per tutte, Cass. Sez. Un. 14669/2003);

2) la qualifica di “consumatore”, ai fini della disciplina protettiva comprendente la norma di cui sopra, spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale; perché ricorra la figura del “professionista” non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (fra le molte, da ult., Cass. 15531/2011, 13377/2007, 4208/2007).

La difesa della ricorrente si incentra sulla negazione della qualità di consumatore in capo al sig. professionista con studio in Modugno, che aveva appunto stipulato in detta città il contratto di apertura di credito in funzione della propria attività professionale di

ingegnere, e sulla sussistenza della prova contraria al carattere vessatorio della clausola di cui si è detto sopra.

Senonché, se è pacifico in causa che il sia un ingegnere, è invece del tutto privo di riscontro che egli abbia stipulato il contratto – nel quale non si dà neppure atto che è un ingegnere – nell’esercizio o comunque per uno scopo connesso alla sua attività professionale, essendo peraltro priva di fondamento l’argomentazione della ricorrente secondo cui l’apertura di credito in conto corrente sarebbe contratto tipico degli imprenditori e dei professionisti.

Occorreva, pertanto, che la banca contrastasse efficacemente la presunzione legale di vessatorietà della clausola di deroga al foro del consumatore attraverso la dimostrazione che la stessa era stata invece il frutto di serie trattative individuali. Ma l’allegazione di siffatte trattative, da parte della ricorrente, è priva di qualsiasi riscontro; così come priva di riscontro è anche l’affermazione, contenuta nella memoria della medesima parte, secondo cui il avrebbe eletto domicilio, ai fini del contratto, in Modugno.

Il ricorso va pertanto respinto, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Taranto, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Taranto, che provvederà anche sulle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2012.

Il Presidente
Giuseppe Salme

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ogni 28 AGO. 2012

